Capitale sociale interamente softoscrifto e versato s € 140,400,000,00

Iscr. Reg. Imprese di Trento, Cod. Fisc. e PIVA 00232480228 – Società iscritta all'Albo delle Banche – ABI 03599
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo bancario Cassa Centrale Banca n. 20026
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A.

PRIMI INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE NEI GIORNI 24 E 25 AGOSTO 2015 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA

(OCDPC n. 300 pubblicata in G.U. 30 novembre 2015 n. 279)

In conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 24 e 24 agosto 2015, che hanno colpito il territorio della provincia di Siena, l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 300 del 19 novembre 2015, ha previsto la possibilità per i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, aventi residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati, di richiedere a Cassa Centrale Banca la sospensione del pagamento, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data del 31 maggio 2016, dell'intera rata oppure della sola quota capitale dei mutui in corso di ammortamento.

I clienti interessati a richiedere la sospensione, sia privati che aziende aventi i requisiti di legge, possono avanzare formale richiesta nei confronti di Cassa Centrale Banca entro il **31 gennaio 2016** compreso.

I costi dell'operazione sono:

- costi amministrativi: nessuno;
- costi finanziari: pagamento degli interessi maturati sul capitale sospeso al tasso di contratto del finanziamento.

A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.

Al termine della stessa il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Il soggetto titolare del mutuo è tenuto ad accompagnare la richiesta di sospensione con l'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni.

Il personale di Cassa Centrale Banca è a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

Trento, 24 dicembre 2015